

Domanda: Omissione notifica spandimento fanghi in agricoltura - E' sanzionabile l'omissione della notifica allo spandimento dei fanghi in agricoltura nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92 (la ditta lo ha notificato a spandimento avvenuto)?

Risposta (a cura dell'Ing. Ernesto Dello Vicario): la norma sull'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, contenuta nel decreto legislativo n. 99/92, costituisce disciplina di deroga rispetto a quella generale sui rifiuti costituita dalla parte quarta del d.lgs. 152/06.

Quest'ultimo, infatti, all'art. 177 stabilisce che sono fatte salve dalla applicazione della disciplina in esso contenuta le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi del decreto ed adottate in attuazione di direttive comunitarie.

Il d.lgs. 99/92 disciplina la specifica attività di gestione dei rifiuti costituita dalla utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione, in attuazione della direttiva comunitaria n. 278/86; in tal senso, quindi, il decreto "vive" nel quadro complessivo delineato dal testo unico ambientale, in relazione alla gestione della particolare categoria di rifiuti costituita dai fanghi di depurazione.

In generale il diritto di usufruire dei benefici della deroga è subordinato al pieno, puntuale rispetto delle condizioni che ne sono poste alla base; in caso contrario, decade il diritto di usufruire della deroga e le attività sono ricondotte nel quadro della disciplina generale.

Nel caso specifico, va osservato anzitutto che il decreto legislativo n. 99/92 non prevede una specifica sanzione per il caso di omessa notifica. Tuttavia, l'autorizzazione alla utilizzazione dovrebbe, in linea di principio, espressamente prescrivere e disciplinare l'obbligo di notifica; in tal caso, l'omessa presentazione della notifica sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 16 comma 5 del d.lgs. 99/92 (mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione).

Si ritiene inoltre opportuno rilevare che sussiste comunque l'obbligo, per chi intenda utilizzare fanghi di depurazione in agricoltura, di ottenere l'apposita autorizzazione regionale (art. 9 comma 1 lettera a) e di notificare, con anticipo di almeno 10 giorni, l'inizio delle operazioni di utilizzazione (art. 9 comma 1 lettera b). Evidentemente l'obbligo di preventiva notifica, anche in relazione ai contenuti della stessa (tra i quali i dati analitici dei fanghi e dei terreni, l'identificazione catastale dei terreni oggetto di spandimento, colture e date, ecc.), è stato previsto dal legislatore per porre la pubblica amministrazione nelle condizioni di garantire sulle attività di utilizzazione quel controllo preventivo ed operativo necessario a verificare l'assenza di qualunque profilo di nocività per l'ambiente e la salute dell'uomo (v. art. 1 del decreto).

L'omissione ovvero la tardiva produzione della notifica, la cui presentazione è tassativamente prevista dal decreto (*"chiunque intende utilizzare in attività agricole i fanghi ... deve"*), costituisce a parere dello scrivente motivo per riconoscere il mancato rispetto delle condizioni generali per l'accesso alla deroga e, quindi, per ricondurre le attività di utilizzazione dei fanghi all'interno della disciplina generale sulla gestione dei rifiuti, ricorrendo pertanto le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 256 comma 2 del d.lgs. 152/06.

Publicato il 3 dicembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.